



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE CATANZARO

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752333 - FAX. 0961 759616

Indirizzo Internet: http://www.crcalabria.it/index.php?id_home=1

e-mail: cpind.catanzaro@figc.it
posta certificata: catanzaro@pec.crcalabria.it
Pagina Facebook: www.facebook.com/Indcatanzaro

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 18 Sgs del 20 Dicembre 2018

ATTIVITA' GIOVANILE

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE



1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/A pubblicato dalla F.I.G.C. inerente le modifiche l'introduzione dell'art. 11 bis - Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara – e la modifica dell'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva.

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/A pubblicato dalla F.I.G.C. inerente l'errata corrige al C.U. n. 19/A della F.I.G.C. del 7 dicembre 2018, inerente l'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva.

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE n. 24** pubblicata dalla LND avente per oggetto: Regolamento anti-doping 2019

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

ALL'ATTENZIONE DELLE SOCIETA' DELL'ATTIVITA' UNDER 17 E UNDER 15

Continuano a pervenire, allegate al referto di gara degli arbitri, distinte nelle quali non viene inserita la data di nascita dell'assistente utilizzato quale assistente dell'arbitro. Detta mancanza non offre alle società che ricevono copia delle distinte la necessità di verificare se le persone utilizzate compongono **regolarmente** la terna arbitrale che come è noto, in certi casi, determinerebbe addirittura la ripetizione della gara.

Si invitano, pertanto, le società che partecipano all'attività UNDER 17 e UNDER 15 di apporre la data di nascita completa dell'assistente dell'arbitro sulle distinte delle gare future, tenendo presente che il Giudice Sportivo Territoriale inizierà ad irrogare le ammende previste dalle normative vigenti, a partire dalle gare del 16/1/2019 (UNDER 17) e 11/1/2019 (UNDER 15).

CAMPIONATO UNDER 15(GIOVANISSIMI PROVINCIALI)

Modifica al programma gare

Gara: VIGOR CATANZARO – GATTO E LIO LAMEZIA del 20/12/2018 – Gir. A 5/A

La gara a margine, per evitare la concomitanza con un'altra, avrà svolgimento VENERDI' 21 DICEMBRE 2018 alle ore 14,45.

Gara: ACCADEMIA CALCIO NUMISTRA - FOOTBALL 3000 PIANOPOLI del 21/12/2018 – Gir. A 4/A

La gara a margine, a causa dell'indisponibilità del campo di gioco, giusta richiesta ed a artificio degli accordi intercorsi tra le società interessate, avrà inizio, ferme restando le altre modalità, alle ore 15,00 sul campo Comunale di Pianopoli.

TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY – I^ FASE

Modifica al programma gare

Gara: PROMOSPORT TAVERNA - PRASAR del 21/12/2018 – Gir. A 5/A

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, avrà svolgimento VENERDI' 28 DICEMBRE 2018 alle ore 17,00.

Recupero Gare

Gara: CARAFFA – BORGIA 2007 – Gir. D 4/A

Il recupero della gara a margine, non disputata il 10/12/2018 per le avverse condizioni atmosferiche, tenuto anche conto degli accordi intercorsi tra le società interessate, è stato disposto per VENERDI' 21 DICEMBRE 2018 alle ore 17,00.

TORNEO PULCINI D'AUTUNNO

ERRATA CORRIGE CATEGORIA ATTIVITA'

Sul Comunicato Ufficiale n. 17sgs del 13/12/2018 per mero errore, nel trascrivere la delibera relativa alla gara Atletico Sellia Marina/Kennedy J.F. è stata indicata la categoria dell'attività "Campionato Under 17 (Allievi Provinciali)". In realtà la delibera è da intendersi della categoria "TORNEO PULCINI D'AUTUNNO".

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A CINQUE

GIRONE UNICO "A"

1.	A	202140	A.S.D.	A.I.V.I.O.	di	Catanzaro
2.	A	947387	A.S.D.	ALBA GIALLOROSSA	di	Catanzaro
3.	A	933075	A.S.D.	COSTA DEL LIONE CALCIO 5	di	Falerna
4.	A	941842	A.S.D.	GS CATANZARO CLUB	di	Catanzaro
5.	A	947906	A.S.D.	NAUSICAA CALCIO A 5	di	S. Adrea Apostolo
6.	A	911466	A.S.D.	ORATORIO BEATO FRASSATI	di	Lamezia Terme
7.	A	931033	A.S.D.	PANTERE NERE CATANZARO	di	Catanzaro
8.	A	938889	A.S.D.	SALES STYLE SOVERATO	di	Soverato

Il Campionato UNDER 17 CALCIO A CINQUE avrà inizio il 7 gennaio 2019

Girone Unico denominato "A"

A.S.D.	A.I.V.I.O.
A.S.D.	ALBA GIALLOROSSA
A.S.D.	COSTA DEL LIONE CALCIO 5
A.S.D.	GS CATANZARO CLUB
A.S.D.	NAUSICAA CALCIO A 5
A.S.D.	ORATORIO BEATO FRASSATI
A.S.D.	PANTERE NERE CATANZARO
A.S.D.	SALES STYLE SOVERATO

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A CINQUE

1.	B	202140	A.S.D.	A.I.V.I.O.	di	Catanzaro
2.	B	947387	A.S.D.	ALBA GIALLOROSSA	di	Catanzaro
3.	A	934761	A.S.D.	ATLETICO MAIDA	di	Maida
4.	C	935023	A.S.D.	ATLETICO SELLIA MARINA	di	Sellia Marina
5.	B	70461	A.S.D.	BADOLATO	di	Badolato
6.	A	931485	A.S.D.	CALCIO GIOV. SAN PIETRO	di	San Pietro a Maida
7.	B	935193	A.S.D.	CIR S.ROBERTO BELLARMINO	di	Davoli
8.	B	70175	F.C.	CORTALE A.S.D.	di	Cortale
9.	A	933075	A.S.D.	COSTA DEL LIONE CALCIO 5	di	Falerna
10.	C	941842	A.S.D.	GS CATANZARO CLUB	di	Catanzaro
11.	A	911466	A.S.D.	ORATORIO BEATO FRASSATI	di	Lamezia Terme
12.	C	931033	A.S.D.	PANTERE NERE CATANZARO	di	Catanzaro
13.	B	938889	A.S.D.	SALES STYLE SOVERATO	di	Soverato
14.	C	936223	A.S.D.	SIMERI CRICHI	di	Simeri Crichi
15.	C	947109	A.S.D.	SPORTING CATANZARO LIDO	di	Catanzaro
16.	A	921495	A.S.D.	U.S.GIRIFALCO	di	Girifalco
17.	C	931592	S.S.D.	ZAGARISE	di	Zagarise

COMPOSIZIONE GIRONI

Girone "A"

A.S.D. ATLETICO MAIDA
A.S.D. CALCIO GIOV. SAN PIETRO
A.S.D. COSTA DEL LIONE CALCIO 5
A.S.D. ORATORIO BEATO FRASSATI
A.S.D. U.S.GIRIFALCO

Girone "B"

A.S.D. A.I.V.I.O.
A.S.D. ALBA GIALLOROSSA
A.S.D. BADOLATO
A.S.D. CIR S.ROBERTO BELLARMINO
F.C. CORTALE A.S.D.
A.S.D. SALES STYLE SOVERATO

Girone "C"

A.S.D. ATLETICO SELLIA MARINA
A.S.D. GS CATANZARO CLUB
A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO
A.S.D. SIMERI CRICHI
A.S.D. SPORTING CATANZARO LIDO
S.S.D. ZAGARISE

Il Campionato UNDER 15 CALCIO A CINQUE avrà inizio il 21 gennaio 2019

4. RISULTATI GARE

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare dei seguenti Campionati:

CAMPIONATO UNDER 17 (ALLIEVI PROVINCIALI)

ERRATA CORRIGE RISULTATO GARA LAMEZIA TERME/VIRTUS SAMBIASE

Sul Comunicato Ufficiale n. 17SGS del 13/12/2018 è stato pubblicato il risultato di Lamezia Terme 12 – Virtus Sambiasi 0 relativo alla gara Girone A 3/A. L'arbitro della gara, con una e-mail del 17/12/2018 ha corretto tale risultato e, pertanto, si riporta quello esatto che è il seguente (Lamezia Terme/Virtus Sambiasi 0-12).

RISULTATO UFFICIALE GARA DEL 07/12/2018

GIRONE B - 3 Giornata - A			
Academy Petilia	Papanice	2 - 2	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A				GIRONE B - 4 Giornata - A			
(1) AQUILE CATANZARO	- CATANZARO LIDO 2004	1 - 3		ATLETICO SELLIA MARINA	- CHIARAVALLE CALCIO	2 - 5	
(2) DON BOSCO NOCERA	- KENNEDY J.F.	9 - 0		(1) PAPANICE 2018	- PANTERE NERE CATANZARO	1 - 4	
U.S. GIRIFALCO	- MARCELLINARA	3 - 0	dgs	REAL MONTEPAONE	- WINNER BOYS PRESILA	13 - 0	
(3) VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	- LAMEZIA TERME	2 - 3		VIGOR CATANZARO	- ACADEMY PETILIA	3 - 0	dgs
(2) VIRTUS SAMBIASE	- AMARONI 08	2 - 2		(2) VIRTUS ACADEMY S.D.	- BADOLATO	1 - 2	
(1) - disputata il 11/12/2018				(1) - disputata il 14/12/2018			
(2) - disputata il 10/12/2018				(2) - disputata il 11/12/2018			
(3) - disputata il 13/12/2018							

CAMPIONATO UNDER 15 (GIOVANISSIMI PROVINCIALI)

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 1 Giornata - A			
ACADEMY LAMEZIA	- VIGOR CATANZARO	1 - 2	
GATTO E LIO LAMEZIA	- VIRTUS ACADEMY S.D.	3 - 0	
(1) PANTERE NERE CATANZARO	- CATANZARO LIDO 2004	-	R

(1) - disputata il 19/12/2018

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A				GIRONE B - 3 Giornata - A			
BORGIA 2007	- ACCADEMIA CALCIO NUMISTRA	4 - 3		(1) CALCIO GIOV. CATANZARESE	- GUARDAVALLE SOCCER CLUB	4 - 3	
FOOTBALL 3000 PIANOPOLI	- MARCELLINARA	3 - 0		CHIARAVALLE CALCIO	- AQUILE CATANZARO	-	R
(1) VIRTUS SAMBIASE	- LAMEZIA TERME	-	R	(2) GS CATANZARO CLUB	- GIOVANILE CATANZARO 2008	1 - 9	
(1) - disputata il 17/12/2018				PROMOSPORT TAVERNA	- REAL MONTEPAONE	1 - 3	
				(1) - disputata il 10/12/2018			
				(2) - disputata il 11/12/2018			

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo Territoriale, nella seduta del 19.12.2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO UNDER 17 (ALLIEVI PROVINCIALI)**DELIBERE****Gara del 12/12/2018 U.S. GIRIFALCO – MARCELLINARA**

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali rileva quanto segue.

La Società Marcellinara ha utilizzato nel corso della gara il calciatore Hashimi Ehsanullah nato il 28/7/2004, il quale, per come asserisce l'arbitro nel proprio referto di gara, è stato ammonito al 33' del primo tempo per fallo di gioco. All'atto della registrazione della sanzione a carico del calciatore Hashimi Ehsanullah il Giudice Sportivo Territoriale accertava che lo stesso non risultava regolarmente tesserato per la Società Marcellinara, giusti accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Calabria. Rilevato quindi che alla data della disputa della gara il predetto calciatore non aveva titolo a partecipare, visto l'art. 17 comma 5 e 18 del C.G.S.

dispone

1. di infliggere alla Società Marcellinara la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 3;
2. di irrogare alla Società Marcellinara l'ammenda di €. 100,00 per aver fatto partecipare alla gara il calciatore Hashimi Ehsanullah nato il 28/7/2004 non tesserato per la stessa società e per aver utilizzato, quale Dirigente accompagnatore ufficiale firmatario della distinta, una persona che non risulta tesserata quale dirigente della società;
3. di squalificare per UNA gara effettiva il calciatore Hashimi Ehsanullah nato il 28/7/2004 a far data dal suo effettivo tesseramento.

GARE NON DISPUTATE O SOSPENSE**Gara del 12/12/2018 VIGOR CATANZARO - ACADEMY PETILIA**

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della Società Academy Petilia; visti gli art. 53 delle N.O.I.F e 17 del C.G.S.

dispone

1. di infliggere alla Società Academy Petilia la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 e penalizzare la stessa di un punto in classifica;
2. di irrogare alla Società Academy Petilia l'ammenda di euro 25,00 per prima rinuncia

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 12/12/2018

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E**

BOVA ALESSIO

(AMARONI 08)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 13/12/2018

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E**

CURCIO EMMANUELE

(LAMEZIA TERME)

CAMPIONATO UNDER 17 (ALLIEVI PROVINCIALI)**GARE NON DISPUTATE O SOSPESSE****Gara del 12/12/2018 GATTO E LIO LAMEZIA - VIRTUS ACADEMY S.D.**

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della Società Virtus Academy S.D.;
visti gli art. 53 delle N.O.I.F. e 17 del C.G.S.

dispone

1. di infliggere alla Società Virtus Academy S.D. la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 e penalizzare la stessa di un punto in classifica;
2. di irrogare alla Società Virtus Academy S.D. l'ammenda di euro 25,00 per prima rinuncia

TORNEO PULCINI D'AUTUNNO**GARE NON DISPUTATE O SOSPESSE****Gara del 12/12/2018 AQUILE CATANZARO – GIALLOROSSI 87**

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della Società Giallorossi 87;
visti gli art. 53 delle N.O.I.F. e 17 del C.G.S.

dispone

1. di infliggere alla Società Giallorossi 87 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3;
2. di irrogare alla Società Giallorossi 87 l'ammenda di euro 10,00 per prima rinuncia

Le ammende irrogate dovranno pervenire al C. R. C. entro e non oltre il 11/01/2019.

**Il Segretario
(Alberto Scarpino)**

**Il Delegato Provinciale
(Dante Mirarchi)**

S.S. 2018/2019
TORNEO FAIR PLAY – ESORDIENTI 1° FASE
RISULTATI DELLE GARE E PUNTEGGI ACQUISITI
- CRITERI DI VALUTAZIONE –

Per ogni singolo tempo: per la vittoria = 1 punto; per il pareggio = 0,5 punto ; per la sconfitta = 0 punti

1.1 = per ogni calciatore in meno rispetto a 18 e fino a 16 punti - 0,50

1.2 = per ogni calciatore sotto i 16 punti - 1

3.1= per non aver utilizzato il time-out punti - 1 (se recidivi più punti stabiliti dal Giudice Sportivo)

4.1 = per 1^ rinuncia punti - 3

4.2 = per 2^ rinuncia esclusione

4.3 = per (sostituzioni irregolari gara persa) utilizzo calciatori di età superiore ed inferiore a quella prevista.

4.5 = per utilizzo numero calciatori inferiore al regolamento (Sentenze Giudice Sportivo).-

GARA	1°t	2°t	3°t	finale		Punti Penalità	SHOO TOUT				RISULT. FINALE
ERRESSE ACADEMY	0	0	0	0			1				1
CHIARAVALLE CALCIO	1	1	1	3			1				4
VIRTUS ACADEMY "A"	1	1	1	3			1				4
CIRCOLO S.R. BELLARMINO	0	0	0	0			1				1
AUDAX	0,5	1	0	1,5		-0,5	1				2
CALCIO GIOV. CATANZARESE	0,5	0	1	1,5		-3	1				-0,5
FOOTBALL 3000 PIANOPOLI	0,5	0,5	0	1			1				2
GATTO E LIO LAMEZIA	0,5	0,5	1	2			1				3
POLISPORTIVA LAMEZIA	0	0	0	0							0
GATTO E LIO LAMEZIA	1	1	1	3			=====				3
VIGOR CATANZARO	0,5	0,5	0,5	1,5			1				2,5
AUDAX	0,5	0,5	0,5	1,5		-0,5	1				2
GIOV. CATANZARO 2008	0	0	0	0		-1	0				-1
AQUILE CATANZARO "A"	1	1	1	3			1				4
CATANZARO CLUB	0,5	0	0	0,5			1				1,5
ATL. SELLIA MARINA	0,5	1	1	2,5			1				3,5
PICCOLI CAMP. DE LUCA	1	1	1	3			1				4
WINNER BOYS PRESILA	0	0	0	0			0				0
AQUILE CATANZARO "B"	1	0	1	2			1				3
PANTERE NERE CATANZARO "C"	0	1	0	1		-0,5	0				0,5
ACADEMY LAMEZIA "A"	0,5	0,5	1	2			1				3
FOOTBALL 3000 PIANOPOLI	0,5	0,5	0	1			1				2
PANTERE NERE CATANZARO "A"	0,5	0	0	0,5			0				0,5
KENNEDY J. F. "A"	0,5	1	1	2,5			1				3,5
ACADEMY LAMEZIA "A"	1	1	1	3			1				4
ACCADEMIA C. NUMISTRA	0	0	0	0			1				1
ACADEMY LAMEZIA "B"	1	1	1	3			1				4
ORATORIO B. FRASSATI	0	0	0	0			0				0
WINNER BOYS PRESILA	1	1	1	3			4				4
CATANZARO CLUB	0	0	0	0		-0,5	0				-0,5
SERSALE	0	0	0	0			1				1
PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	1	1	1	3			1				4
CARAFFA	1	0,5	1	2,5							2,5
CALCIO GIOV. CATANZARESE	0	0,5	0	0,5		-2	=====				-1,5
VIRTUS SAMBIASE "B"	1	1	0,5	2,5			1				3,5
ORATORIO BEATO FRASSATI	0	0	0,5	0,5			0				0,5
PRASAR	0	0	0	0							0
CATANZARO 1929	1	1	1	3			=====				3
LAMEZIA TERME	0,5	0	1	1,5			1				2,5
GARIBALDINA	0,5	1	0	1,5			0				1,5

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/A

Il Presidente Federale,

- tenuto conto dei gravi fatti di violenza accorsi negli ultimi giorni ai danni degli ufficiali di gara;
- ritenuto necessario pertanto rideterminare le sanzioni minime edittali da comminare nei casi di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara;
- vista la delega conferita dal Consiglio Federale;
- d'intesa con i Vice Presidenti e con il Presidente dell'AIA

d e l i b e r a

di introdurre l'art. 11 bis – Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara -e di modificare l'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, come da testi allegati alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 DICEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Codice di Giustizia Sportiva

Art. 11 bis

Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara

1. Costituisce condotta violenta, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.
2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di squalifica.
3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di inibizione.
4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.
5. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.
6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai commi precedenti appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.

calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA E FIFA; d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA. 3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. 3.bis In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta: a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata; b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di giuoco, la sanzione della inibizione. 4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara. b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b). d) per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.	3. INVARIATO 3.bis INVARIATO 4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara. b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b). d) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico. 4.bis Ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
---	--

5. Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dalle lettere a), b), h) del comma 1. 6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai tesserati della sfera dilettantistica e giovanile. 7. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 48 del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali. 8. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società. 9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, fatto salvo quanto successivamente previsto per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, si procede secondo la seguente progressione:	b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico. 4.ter. Ai dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: b) per 1 mese in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. a.1) per 2 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico. 5. INVARIATO 6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica. 7. INVARIATO 8. INVARIATO 9. INVARIATO
--	--

- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione; - successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione. Per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione: - successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione; - successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione. Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato. 10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave. 11.1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa	10. INVARIATO 11.1. INVARIATO
--	---

Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni. 11.2. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND - Comitato nazionale per l'attività interregionale, 5° capoverso, delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo della giustizia sportiva. 11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni. 11.4. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell'art. 22, comma 8. 12. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche: a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out; b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6. 13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND: a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out; b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo,	11.2. INVARIATO 11.3. INVARIATO 11.4. INVARIATO 12. INVARIATO 13. INVARIATO
---	--

nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.	
--	--

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/A

ERRATA CORRIGE

Si pubblica in allegato l'art. 19 del Codice di giustizia sportiva, avendo rilevato nel testo riportato dal C.U. n. 19/A del 7 dicembre 2018 un errore materiale al comma 9.

PUBBLICATO IN ROMA IL 11 DICEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Art. 19

Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società

1. Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi:

- a) ammonizione;
- b) ammonizione con diffida;
- c) ammenda;
- d) ammenda con diffida;
- e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
- f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;
- g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro.

2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:

- a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
- b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;
- c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- d) il divieto di partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.

3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

3.bis In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:

- a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;
- b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di giuoco, la sanzione della inibizione.

4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

- a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
- b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.
- c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).
- d) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

4.bis Ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

4.ter. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:

a) per 1 mese in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

a.1) per 2 mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

5. Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dalle lettere a), b), h) del comma 1.

6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica.

7. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 48 del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.

8. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società.

9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quinta ammonizione. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:

- successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.

11.1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.

11.2. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND - Comitato nazionale per l'attività interregionale, 5° capoverso, delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo della giustizia sportiva.

11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.

11.4. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell'art. 22, comma 8.

12. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;

b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;

b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.



Roma, 6 Dicembre 2018

Prot. LND n. 5319

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°24

OGGETTO: REGOLAMENTO ANTI-DOPING 2019

Si informa che con Circolare n. 1655, la F.I.F.A. ha pubblicato il Regolamento Anti-Doping 2019, che entrerà in vigore il 14 gennaio 2019.

Il suddetto Regolamento puo' essere scaricato dal seguente link:

<https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-anti-doping-regulations.pdf?cloudid=ujtnvke2uqscz2pgs4ct>

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia